

Strumento pratico per i tutori

Procedura di asilo



Strumento pratico per i tutori

Procedura di asilo

Ottobre 2023

Il 19 gennaio 2022 l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è diventato l'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA). Tutti i riferimenti all'EASO, ai prodotti e agli organi dell'EASO si intendono come riferimenti all'EUAA.



Manoscritto completato nel settembre 2023

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA), l'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) o chiunque agisca in loro nome, declinano ogni responsabilità per l'uso delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, 2025

PDF ISBN 978-92-9410-339-0 doi:10.2847/492421 BZ-03-23-315-IT-N

© Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) 2025 e Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), 2025

Foto di copertina: Monkey Business © AdobeStock

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Per qualsiasi uso o riproduzione di elementi che non sono di proprietà dell'EUAA o della FRA potrebbe essere necessaria l'autorizzazione diretta dei rispettivi titolari dei diritti.



Informazioni su questa serie

L'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo (EUAA) e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) hanno collaborato per mettere a punto una serie di strumenti pratici per i tutori di minori non accompagnati che necessitano di protezione internazionale. L'obiettivo è sostenere i tutori nei loro compiti e nelle loro responsabilità quotidiane durante la procedura di asilo, ivi compresa la procedura di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 (regolamento Dublino III) ⁽¹⁾ e la protezione temporanea. La serie di strumenti pratici affronta i seguenti temi:

- protezione temporanea;
- introduzione alla protezione internazionale;
- procedura di asilo;
- procedure transnazionali.

I quattro opuscoli si completano a vicenda.

L'obiettivo di questi strumenti pratici è consentire al tutore di informare e assistere in modo migliore i minori durante la procedura, aiutandoli in tal modo a comprendere meglio l'importanza delle fasi in questione. La partecipazione significativa del minore e la sua capacità di prendere decisioni informate verranno migliorate.

Un buon funzionamento dei sistemi di tutela è essenziale per promuovere l'interesse superiore e i diritti dei minori. I tutori devono garantire che vengano adeguatamente considerate le esigenze giuridiche, sociali, mediche e psicologiche del minore durante la procedura specifica e finché non viene trovata una soluzione duratura per il minore.

Durante la preparazione di questi strumenti pratici, l'EUAA e la FRA hanno consultato la Rete europea per la tutela per condurre una rapida valutazione delle esigenze al fine di definire gli obiettivi e i temi trattati dagli strumenti pratici.

In considerazione del gruppo destinatario di questa serie, gli strumenti si basano sul manuale relativo alla tutela redatto dalla FRA e dalla Commissione europea ⁽²⁾ e sono in linea con i moduli di formazione della FRA per i tutori ⁽³⁾ nonché con il programma di formazione dell'EUAA ⁽⁴⁾

⁽¹⁾ [Regolamento \(UE\) n. 604/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).

⁽²⁾ FRA e Commissione europea, [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#), 30 giugno 2014.

⁽³⁾ Il sito web di apprendimento online della FRA è disponibile all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>.

⁽⁴⁾ Il catalogo della formazione dell'EUAA è disponibile al seguente indirizzo: <https://euaa.europa.eu/publications/training-catalogue-20222023>.





Indice

Elenco delle abbreviazioni	5
Informazioni su questo strumento	6
1. La procedura di asilo e il tuo ruolo di tutore.....	7
1.1. Che cos'è la procedura di asilo?	7
1.2. Garanzie per una procedura equa ed efficace.....	8
Il tuo ruolo di tutore	9
2. Accesso alla procedura di asilo	14
2.1. Presentazione di una domanda di protezione internazionale.....	15
Il tuo ruolo di tutore	16
2.2. Registrazione di una domanda di protezione internazionale	17
Il tuo ruolo di tutore	19
2.3. Inoltro di una domanda di protezione internazionale.....	20
Il tuo ruolo di tutore	21
2.4. Che cosa succede se viene contestata l'età del minore?	23
Il tuo ruolo di tutore	23
3. Diritto a una vita dignitosa durante la procedura di asilo	25
3.1. Condizioni di accoglienza	25
Il tuo ruolo di tutore	27
3.2. Trattenimento per immigrazione	28
Il tuo ruolo di tutore	30
4. La fase di esame	31
4.1. Fase di ammissibilità (non obbligatoria)	31
Il tuo ruolo di tutore	32
4.2. Il colloquio personale	32
Il tuo ruolo di tutore	34
4.3. Processo decisionale e notifica	36
Il tuo ruolo di tutore	38
5. Ricorso contro una decisione negativa	39
Il tuo ruolo di tutore	40
6. Cosa puoi fare quando qualcosa non va come previsto?	41
Allegato 1. Risorse supplementari.....	44
Elenco delle figure.....	47





Elenco delle abbreviazioni

Abbreviazione	Definizione
CRC	Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza
DCA	direttiva sulle condizioni di accoglienza – direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione)
DPA	direttiva sulle procedure di asilo – direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione)
EUAA	Agenzia dell'Unione europea per l'asilo
FRA	Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali
Stati membri	Stati membri dell'UE
UNHCR	Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati





Informazioni su questo strumento

Il diritto dell'UE prevede la nomina di un rappresentante per i minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale ⁽⁵⁾. I tutori dovrebbero essere qualificati e attrezzati per affrontare l'ampia varietà di leggi e procedure che regolano l'asilo, la migrazione o altre questioni che potrebbero dover affrontare ⁽⁶⁾.

Questo opuscolo mira a sostenere i tutori assegnati ai minori nella procedura di asilo. Comprende una panoramica della procedura di asilo, con particolare attenzione per i minori, le garanzie nella procedura di asilo e il tuo ruolo di tutore nelle diverse fasi della procedura di asilo. C'è anche una sezione su cosa fare se accade qualcosa di inaspettato o se viene contestata l'età del richiedente.

Lo strumento contiene riquadri con consigli pratici per i tutori e ulteriori materiali di lettura.

Clausola di esclusione della responsabilità

Questo strumento è stato sviluppato mentre il sistema europeo comune di asilo era in fase di riforma da parte degli organi competenti dell'UE. Tuttavia, tali strumenti erano disponibili solo come proposte e non come documenti giuridici definitivi e adottati al momento della stesura. Pertanto, questo strumento è stato redatto sulla base degli strumenti del Sistema europeo comune di asilo legalmente in vigore al momento della sua elaborazione.

Le informazioni contenute nel presente strumento sono state ricercate, valutate e analizzate con la massima cura; il documento non ha tuttavia la pretesa di essere esaustivo.

⁽⁵⁾ Articolo 25 della [direttiva 2013/32/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013) (DPA).

⁽⁶⁾ Per maggiori informazioni, cfr. Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e Commissione europea, [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#), 2015.





1. La procedura di asilo e il tuo ruolo di tutore

1.1. Che cos'è la procedura di asilo?

La procedura di asilo è la procedura mediante la quale gli Stati membri determinano se una persona necessita di protezione internazionale.

Nel contesto dell'UE, la protezione internazionale (o l'asilo) è concessa sotto forma di status di rifugiato e status di protezione sussidiaria ⁽⁷⁾. Per maggiori informazioni sulle definizioni di questi status, si rimanda allo strumento per i tutori sull'introduzione alla protezione internazionale di questa serie ⁽⁸⁾.

Le esigenze di protezione internazionale possono sorgere a causa di rischi di persecuzione o di danno grave sulla base dei seguenti punti:

- eventi che si sono verificati durante il periodo in cui il richiedente si trovava nel suo paese d'origine;
e/o
- eventi che hanno avuto luogo dopo che il richiedente ha lasciato il suo paese di origine, definiti come Practical Guide on Age Assessment (*sur place*, sul posto). In tal caso, le esigenze di protezione internazionale potrebbero emergere una volta che la persona si trova già nel territorio di uno Stato membro.

La procedura di asilo può essere suddivisa in fasi:

1. accesso alla procedura;
2. la procedura di Dublino, per stabilire quale Stato membro è responsabile dell'esame di una domanda di protezione internazionale;
3. fase di esame;
4. fase di ricorso.

Questo opuscolo descrive le fasi 1, 3 e 4. La procedura per stabilire quali Stati membri debbano esaminare una domanda di asilo è trattata nel documento dell'EUAA-FRA, [*Practical Tool for Guardians – Transnational procedures in the framework of international protection*](#) [Strumento pratico per i tutori - Procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale], 2023.

⁽⁷⁾ Articolo 2, lettera i), DPA.

⁽⁸⁾ EUAA-FRA, [*Practical Tool for Guardians – Introduction to international protection*](#) [Strumento pratico per i tutori – Introduzione alla protezione internazionale], ottobre 2023.



Figura 1. Le fasi chiave della procedura di asilo**Legenda**

Verde: accesso alla procedura

Bianco: procedura di Dublino (se applicabile)

Blu: fase di esame

Rosso: fase di ricorso (se applicabile)

1.2. Garanzie per una procedura equa ed efficace

Ogni persona che arriva nell'UE e chiede protezione internazionale ha diritto a un adeguato esame delle sue esigenze di protezione internazionale. Queste persone possono trovarsi in una situazione particolarmente difficile in quanto si trovano in un ambiente straniero, devono affrontare barriere linguistiche e culturali, nonché ostacoli psicologici e di altro tipo. Possono aver subito un trauma.

Per questi motivi, le garanzie procedurali sono essenziali per garantire una procedura di asilo equa ed efficace. La DPA fornisce ai richiedenti protezione internazionale determinate garanzie procedurali al fine di superare tali ostacoli.

Indipendentemente dall'età del richiedente, tali garanzie procedurali principali includono:

- il diritto del richiedente di rimanere nel territorio fino a quando non sia stata presa una decisione definitiva sulla sua domanda per garantire il rispetto del principio di non respingimento;
- garanzie per il colloquio personale, che deve essere condotto nella lingua che il richiedente preferisce o in un'altra lingua che il richiedente comprende e con cui può comunicare in modo chiaro;
- il diritto di ricevere informazioni: gli Stati membri devono fornire informazioni generali sulla procedura di asilo il prima possibile;
- informazioni giuridiche e procedurali gratuite adattate alle esigenze del richiedente;
- l'assistenza legale gratuita su richiesta del richiedente e la rappresentanza nel procedimento di ricorso;
- il diritto di comunicare con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) in tutte le fasi della procedura, nonché con altre organizzazioni che forniscono consulenza legale o altro tipo di consulenza.

Alcuni richiedenti potrebbero aver bisogno di speciali garanzie procedurali. Ciò vale in particolare per i minori. Alcuni minori attraversano le frontiere senza un adulto responsabile che si occupi di loro, o sono abbandonati prima o dopo l'ingresso nell'UE. I minori che viaggiano da soli attraverso paesi sconosciuti sono esposti a un rischio più elevato di violenza, abusi e abbandono.



Il tuo ruolo di tutore

Come garanzia fondamentale per i minori non accompagnati (o di un presunto minore in caso di dubbio sull'età), deve essere nominato quanto prima un tutore indipendente e qualificato ⁽⁹⁾.

Sulla base della legislazione nazionale, laddove, per motivi pratici non possa essere assegnato rapidamente un tutore permanente a un minore, è possibile provvedere alla nomina di una persona che svolga temporaneamente le funzioni di tutore. In tali casi, i tutori temporanei devono avere le stesse qualifiche e caratteristiche (per es. l'indipendenza) dei tutori permanenti. Il tutore dovrebbe essere informato e consultato su tutti gli aspetti del processo amministrativo e dovrebbe essere in grado di accompagnare il minore durante tutta la procedura.



Pubblicazioni dell'EUAA sul tema

FRA, [e-learning course for guardians](#) [corso di apprendimento online per tutori], 2022.

FRA e Commissione europea, [Tutela dei minori privati delle cure genitoriali. Un manuale per rafforzare i sistemi di tutela destinati a provvedere ai bisogni specifici dei minori vittime della tratta di esseri umani](#), 30 giugno 2014.

Una volta nominato tutore, il tuo compito è promuovere l'interesse superiore del minore e, se necessario, esercitare la capacità giuridica del minore ⁽¹⁰⁾.

Dovrai prestare attenzione a diversi aspetti importanti per la protezione del minore durante l'intera procedura di asilo: promuovere gli interessi superiori del minore, fornire informazioni a misura di minore, ascoltare le sue opinioni, garantire la sicurezza del minore e rispettare l'unità familiare.

L'interesse superiore del minore

L'interesse superiore del minore è un diritto, un principio e una norma di procedura riconosciuti dal diritto internazionale ed europeo. Costituisce la base per tutte le decisioni riguardanti i minori nel contesto della migrazione. Il suo obiettivo è garantire lo sviluppo del minore e il pieno godimento di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC).

In pratica, ciò significa che tu in qualità di tutore e tutti gli altri attori dovete valutare le circostanze e le esigenze individuali e specifiche del minore. Questa valutazione deve essere presa in considerazione in tutte le azioni e le decisioni che riguardano il minore, sia a breve che a medio o lungo termine. Come minimo i seguenti aspetti dovrebbero essere trattati nella valutazione: le opinioni del minore; l'identità del minore; l'ambiente familiare e le relazioni; le esigenze di assistenza, protezione e sicurezza; eventuali ulteriori vulnerabilità; gli aspetti relativi alla salute e all'istruzione.

⁽⁹⁾ Articolo 25, paragrafo 1, DPA.

⁽¹⁰⁾ Articolo 25, paragrafo 1, lettera a), DPA e articolo 24 DCA.





Le valutazioni dell'interesse superiore dovrebbero essere effettuate periodicamente, in modo che le autorità tengano conto dell'evoluzione e dello sviluppo del minore e di eventuali cambiamenti nelle circostanze o nelle opinioni di quest'ultimo. Le decisioni importanti riguardanti il minore dovrebbero inoltre spiegare in che modo l'interesse superiore del minore è stato preso in considerazione e ne ha informato la decisione.

In qualità di tutore, devi assicurarti che le autorità competenti valutino e considerino regolarmente l'interesse superiore del minore, in consultazione con te e con il minore. Devi mantenere uno stretto contatto con il minore e informare le autorità su qualsiasi sviluppo richieda una nuova decisione o un cambiamento di approccio.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019.

Comunicazione di informazioni

In ogni momento, il minore ha il diritto di cercare, ricevere e condividere le informazioni garantite dalla DPA ⁽¹⁾ e dalla direttiva 2013/33/UE (DCA) ⁽²⁾. Le informazioni devono essere fornite in una lingua e in un modo comprensibile per il minore stesso. Fornire informazioni al minore è responsabilità di tutti gli attori che sono in contatto con lui. Il minore potrebbe non ricevere informazioni adeguate, aver frainteso o aver dimenticato. In qualità di tutore, hai la responsabilità di fornire informazioni nonché di garantire che al minore giungano le informazioni adeguate provenienti da altri attori.

I minori devono essere informati in modo tale da garantire che comprendano la natura e lo scopo dei processi a cui partecipano, il modo in cui questi sono rilevanti per la loro situazione, le opzioni che hanno, i potenziali risultati e cosa significherebbero per loro. Tali informazioni dovrebbero essere fornite utilizzando spiegazioni a misura di minore, sensibili alle specificità di genere e adeguate all'età e al contesto, in una lingua che il minore sia in grado di comprendere, per consentirgli di partecipare in modo pienamente informato.

Il minore deve essere assistito da un interprete ogniqualvolta necessario. Laddove possibile, l'interprete dovrebbe essere esperto nell'interpretazione per minori.

Le circostanze individuali, quali l'età, la maturità, le potenziali vulnerabilità intersezionali o il contesto culturale di un minore incidono sulla loro capacità di accedere alle informazioni. Un minore potrebbe non essere in grado di leggere o non avere la pazienza di concentrarsi su un testo scritto. Fornisci informazioni in quantità gestibili, utilizza vocaboli semplici, animazioni e pittogrammi e riduci al minimo la lunghezza del testo.

⁽¹⁾ Articolo 12, paragrafo 1, DPA.

⁽²⁾ Articolo 5 della [direttiva 2013/33/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).





Pubblicazioni sul tema

Per maggiori informazioni sulla fornitura di informazioni, cfr. la [Practical Guide on Information Provision – Access to the asylum procedure](#) [Guida pratica dell'EUAA sulla comunicazione di informazioni – Accesso alla procedura di asilo], dicembre 2024.

Ascolto delle opinioni e partecipazione del minore

Il minore ha il diritto di esprimere i propri punti di vista e le proprie opinioni, personalmente o tramite te in qualità di tutore. Tutti i colloqui con il minore dovrebbero essere sempre condotti in un ambiente sicuro, riservato, rassicurante e a misura di minore, in uno o più luoghi appropriati che contribuiscano a creare un rapporto di fiducia con il minore. Le opinioni e i desideri del minore dovrebbero essere tenuti in considerazione a seconda della sua età e maturità.

Il tuo ruolo di tutore è anche quello di sostenere le opinioni del minore e garantire che le autorità prendano in considerazione tali opinioni. Il diritto del minore di essere ascoltato non dovrebbe essere limitato al contesto del solo colloquio personale. Le autorità dovrebbero prestare attenzione ai punti di vista, alle esigenze e alle opinioni del minore anche al di fuori del contesto dei colloqui più formali.

Garantire la sicurezza del minore

Per tutta la durata della procedura di asilo è necessario proteggere i minori da ogni forma di violenza, abuso, negligenza e sfruttamento. I funzionari addetti all'asilo e all'accoglienza devono considerare ed essere attenti a possibili indicatori di vulnerabilità e rischi per garantire la sicurezza del minore. In qualità di tutore, dovresti raccogliere informazioni sul benessere del minore e su eventuali preoccupazioni relative a protezione o sicurezza. In pratica, raccogliere tali informazioni significa essere disponibili e in regolare comunicazione con il minore, comunicare con le autorità e con gli altri professionisti coinvolti, tra cui assistenti sociali, addetti all'accoglienza, insegnanti, medici, e dare il giusto peso alle informazioni ricevute.

Sii consapevole dei potenziali rischi per il minore, come la possibilità che il minore incontri persone che potrebbero averlo già sottoposto o potenzialmente sottoporre ad abusi, danno o tratta di esseri umani. Se vieni a conoscenza di una minaccia credibile come questa, è indispensabile informare tempestivamente il funzionario designato in seno alle autorità competenti. Ciononostante, è fondamentale che le autorità esercitino una certa prudenza nel valutare la situazione per evitare di arrecare qualsiasi danno al minore.



Suggerimento pratico

Possibili azioni del tutore in relazione alla sicurezza del minore:

- informa il minore sulle misure di protezione esistenti che potrebbero essere adottate;
- assicurati che le autorità valutino costantemente i rischi per il minore. Sii proattivo nel sostenere il minore nelle sue interazioni con le autorità competenti e i funzionari delle autorità di contrasto;
- informa immediatamente le autorità competenti se disponi di nuove informazioni relative alla sicurezza del minore, in particolare se ritieni che il minore possa essere in pericolo;
- in caso di scomparsa, assicurati che le autorità competenti siano immediatamente informate, che inseriscano le informazioni sul minore scomparso nel Sistema d'informazione Schengen e che si facciano sforzi per ritrovarlo;
- ricorda regolarmente a tutte le autorità coinvolte di non condividere le informazioni sullo status di richiedente protezione internazionale del minore.

Rispettare l'unità familiare ed effettuare la ricerca della famiglia

Secondo l'*acquis* dell'UE in materia di asilo, una delle principali responsabilità degli Stati membri è quella di cercare i familiari del minore e di ricongiungere il minore con i suoi familiari quando si ritiene che ciò sia nel suo interesse superiore ⁽¹³⁾. Le autorità dovrebbero avviare la ricerca della famiglia il prima possibile ⁽¹⁴⁾. È importante osservare che il rintracciamento della famiglia non porta automaticamente al ricongiungimento familiare.

La ricerca della famiglia si prefigge tre obiettivi principali:

1. trovare informazioni sui familiari del minore o sugli ex prestatori di assistenza e sul luogo in cui si trovano;
2. aiutare il minore a ristabilire le relazioni familiari, purché sia nel suo interesse superiore;
3. favorire il ricongiungimento del minore con i suoi familiari nel paese ospitante, in un altro Stato dell'UE+, in un paese terzo o nel paese di origine, purché ciò sia nel suo interesse superiore ⁽¹⁵⁾.

⁽¹³⁾ Articolo 24 DCA.

⁽¹⁴⁾ Articolo 24, paragrafo 3, DCA.

⁽¹⁵⁾ Conformemente all'articolo 22 della [Convention on the Rights of the Child](#) [Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza] dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 20 novembre 1989, Nazioni Unite, serie dei trattati, vol. 1577, pag. 3, che sancisce «il diritto a ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo con la sua famiglia» e all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a) della [direttiva 2003/86/CE del Consiglio](#), del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251 del 3.10.2003), che prevede che gli Stati membri autorizzino l'ingresso e il soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare degli ascendenti diretti di primo grado, senza applicare condizioni, e del tutore legale o di altro familiare, quando il minore rifugiato non abbia ascendenti diretti o sia impossibile rintracciarli.





Nel caso di minori che viaggiano con familiari diversi dai loro genitori o tutori legali (noti come minori separati), devono essere verificati e valutati anche i legami familiari con gli adulti che li accompagnano. La ricerca della famiglia dovrebbe essere effettuata anche per i minori separati al fine di comprendere dove si trovano i genitori o i tutori legali.

In qualità di tutore, dovresti sostenere le autorità e il minore in questo processo. Ciò include informare il minore in merito alla finalità della ricerca della famiglia, nonché cercare e ascoltare le sue opinioni. Dovresti facilitare lo scambio di informazioni con le autorità per stabilire contatti con la famiglia. Puoi anche sostenere il minore quando stabilisce un contatto con la famiglia e, se necessario, accompagnarlo nelle decisioni o nelle conversazioni difficili relative alla famiglia.



Suggerimento pratico

In qualità di tutore svolgi un ruolo importante nella ricerca della famiglia. Considera quanto segue:

- i minori non accompagnati potrebbero non voler tornare nel loro paese d'origine e potrebbero interpretare l'avvio di una procedura di ricerca della famiglia come un passo verso il loro ritorno nel paese di origine; a volte possono essere soggetti a pressioni da parte delle famiglie per rimanere;
- i minori possono avere timori genuini e fondati in relazione alla ricerca della famiglia e possono credere che questa possa mettere a rischio loro stessi o la loro famiglia;
- i tutori dovrebbero sostenere il minore nel garantire che la ricerca della famiglia, ed eventualmente il ricongiungimento familiare, avvenga nell'interesse superiore del minore, tenendo conto del suo punto di vista e facilitando lo scambio di informazioni con le autorità.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida pratica sulla ricerca della famiglia](#), marzo 2016.





2. Accesso alla procedura di asilo

Richiedere la protezione internazionale è un diritto fondamentale di ogni minore. Il minore dovrebbe essere assistito quando decide, in modo informato, di chiedere protezione internazionale ⁽¹⁶⁾. In tale contesto, dovrebbero essere fornite in anticipo informazioni adeguate in termini di età, genere e cultura. Dovrebbero essere prese in considerazione le opinioni del minore in merito alla domanda di protezione internazionale in base alla sua età e maturità.


Nel tuo ruolo di tutore, dovresti sostenere i minori nella procedura di asilo sin dalla prima fase. Un tutore dovrebbe essere nominato il prima possibile per garantire che sia preso in considerazione fin dall'inizio l'interesse superiore del minore.

Tuttavia, è possibile che tu possa iniziare a partecipare a questo processo quando è già iniziato. Questo si verifica soprattutto quando il minore ha espresso la volontà di richiedere la protezione internazionale al momento dell'attraversamento della frontiera o dello sbarco e quindi prima che le autorità competenti abbiano avuto la possibilità di nominarti tutore.

Il minore dovrebbe avere accesso ad assistenza e consulenza legale. Ciò può aiutare il minore e te come tutore a comprendere tutte le fasi procedurali della procedura di asilo, che può essere piuttosto complessa. È buona prassi garantire che il minore abbia accesso a servizi di patrocinio legale gratuiti in tutte le fasi della procedura di asilo. Il consulente legale del minore dovrebbe anche avere la possibilità di partecipare a tutti i colloqui con il minore.

La fase di «accesso alla procedura» si compone di tre passaggi, come illustrato nella figura 2. Si tratta della presentazione, della registrazione e dell'inoltro di una domanda ⁽¹⁷⁾. Queste tre fasi fanno sorgere determinati diritti e obblighi per il richiedente.

Figura 2. Fasi di accesso alla procedura di asilo



⁽¹⁶⁾ EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019.

⁽¹⁷⁾ L'articolo 6 DPA fa riferimento alle seguenti fasi di accesso alle procedure di asilo: presentazione, registrazione e inoltro di una domanda di protezione internazionale.





Suggerimento pratico

La terminologia utilizzata per riferirsi a queste fasi dell'accesso alla procedura potrebbe variare in base alla legislazione e alle prassi di ciascuno Stato membro. Può essere utile consultare la traduzione delle tre fasi nella tua lingua consultando l'articolo 6 DPA ⁽¹⁸⁾. La registrazione e l'inoltro di una domanda possono essere effettuate simultaneamente. In altri casi, tutte e tre le fasi potrebbero essere completate nello stesso giorno e nello stesso contesto amministrativo. Quando queste fasi sono condotte separatamente, i dati relativi agli elementi di base vengono normalmente acquisiti nella fase di registrazione, consentendo, come minimo, l'organizzazione pratica dell'accoglienza iniziale. Ulteriori dati particolareggiati vengono ricavati durante l'inoltro della domanda.

2.1. Presentazione di una domanda di protezione internazionale

Presentare una domanda di protezione internazionale implica l'atto di esprimere, in qualsiasi modo e a qualsiasi autorità, la propria intenzione di ottenere protezione internazionale.

Presentare una domanda rappresenta il primo passo per accedere alla procedura di asilo.

Nel momento in cui esprime il proprio desiderio di ottenere protezione internazionale, tale persona va considerata una persona richiedente protezione internazionale.

La presentazione di una domanda può essere effettuata in qualsiasi forma. Non obbliga il richiedente a compilare un modulo. Un richiedente può anche presentare una domanda esprimendo verbalmente un timore legato al rimpatrio, senza utilizzare esplicitamente le parole «asilo» o «protezione internazionale». Molti minori che potrebbero aver bisogno di protezione internazionale potrebbero non affermare chiaramente, o addirittura non comprendere, di avere bisogno di asilo al loro arrivo nel paese. Molti potrebbero non conoscere i loro diritti e obblighi o potrebbero non chiedere protezione perché potrebbero aver sentito informazioni errate o perché sono stati male informati, anche da parte dei trafficanti, sui loro diritti e sulle opzioni disponibili.

La manifestazione della volontà di presentare domanda attiva diversi diritti e obblighi, tra cui:

- il diritto di restare nel territorio dello Stato membro ⁽¹⁹⁾;
- il diritto all'informazione, in una lingua comprensibile al richiedente, sulle modalità di inoltro della domanda di protezione internazionale e sui diritti e gli obblighi del richiedente durante la procedura di asilo ⁽²⁰⁾;

⁽¹⁸⁾ La traduzione della DPA in tutte le lingue dell'UE è disponibile al seguente indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/32/oj>.

⁽¹⁹⁾ Articolo 9 DPA.

⁽²⁰⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), DPA.



- il diritto di comunicare con l'UNHCR e/o con qualsiasi organizzazione che fornisca consulenza legale ⁽²¹⁾;
- l'obbligo degli Stati membri di individuare/valutare se il richiedente necessita di garanzie procedurali particolari ⁽²²⁾ o di particolari esigenze di accoglienza ⁽²³⁾;
- l'obbligo per gli Stati membri di fornire condizioni materiali di accoglienza di base, come definito nella DCA ⁽²⁴⁾;
- l'obbligo del richiedente di cooperare con le autorità ⁽²⁵⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Dovresti essere in grado di costruire un certo livello di fiducia per capire quando il minore esprime l'intenzione di chiedere protezione e informare proattivamente le autorità che il minore potrebbe voler chiedere protezione. Ciò significa che dovresti parlare con il minore, ascoltare e prendere in considerazione le sue opinioni e garantire che il minore comprenda pienamente il significato della protezione internazionale, ciò che essa comporta, quali diritti innesca e le conseguenze.

Se sei già stato nominato tutore quando il minore esprime la volontà di richiedere la protezione internazionale, il tuo ruolo principale è quello di verificare che sia effettivamente nell'interesse superiore del minore richiedere la protezione internazionale.

In alcune situazioni, potrebbero essere nell'interesse superiore del minore altri percorsi procedurali e status giuridici, diversi dalla richiesta di protezione internazionale. Tali soluzioni possono includere l'applicazione al minore, ad esempio, di procedure specifiche per le vittime della tratta di esseri umani o per persone apolidi, altri permessi di soggiorno, il permesso di rimanere sulla base della sua minore età, per esempio, oppure il ricorso contemporaneo a più strumenti legali.

Dovresti raccogliere tutte le informazioni pertinenti e informare il minore sui suoi diritti per quanto riguarda i possibili percorsi legali disponibili e le conseguenze relative a ciascuna decisione. La proposta di soluzioni adeguate dovrebbe essere effettuata in coordinamento con le autorità competenti per la protezione dei minori e la migrazione. Nel tuo ruolo di tutore, potresti spingere le autorità competenti in materia di asilo a comunicare e a essere collegate ai sistemi nazionali di protezione dei minori/meccanismi di rinvio.

⁽²¹⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), DPA.

⁽²²⁾ Articolo 24, paragrafo 1, DPA.

⁽²³⁾ Articolo 22, paragrafo 1, DCA.

⁽²⁴⁾ Articolo 22, paragrafo 1, DCA.

⁽²⁵⁾ Articolo 13 DPA.





Suggerimenti pratici

- Considera sempre l'interesse superiore del minore.
- Costruisci un buon livello di fiducia.
- Informa il minore sui suoi diritti e sui percorsi legali disponibili.
- Aiuta il minore a decidere se presentare domanda di protezione internazionale.
- Raccogli le informazioni pertinenti a sostegno della domanda.
- Coordinati con altri attori pertinenti nel tuo Stato membro e prendi decisioni in collaborazione con le autorità preposte alla protezione dei minori.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019.

2.2. Registrazione di una domanda di protezione internazionale

Registrazione significa predisporre una documentazione relativa all'intenzione del richiedente di chiedere protezione.

L'obiettivo della registrazione della domanda d'asilo è quello di creare un documento ufficiale in modo che il richiedente possa effettivamente beneficiare dei propri diritti e adempiere ai propri obblighi ⁽²⁶⁾. La registrazione dovrebbe essere completata nel più breve tempo possibile entro i termini stabiliti dall'articolo 6 DPA, come mostrato nella figura 3 di seguito.

In questa fase, le autorità raccolgono i dati personali di base del richiedente, quali il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, e la cittadinanza, se esistente.

⁽²⁶⁾ Considerando 27 DPA.

Figura 3. Termini per l'accesso alla procedura di cui all'articolo 6 DPA

A seconda dell'età del minore, gli Stati membri rileveranno anche le impronte digitali secondo i termini stabiliti dal regolamento (UE) n. 603/2013 (regolamento Eurodac) ⁽²⁷⁾. Le autorità devono informare il minore del motivo per cui vengono rilevate le impronte digitali e di come verranno utilizzati i dati. Le impronte digitali devono essere rilevate nel pieno rispetto della dignità umana.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), dicembre 2021, capitolo VIII, sezione A «Eurodac».

FRA, [Il diritto di essere informati – Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac](#), dicembre 2019.

Durante la fase di registrazione, le autorità raccoglieranno il passaporto del minore, se disponibile, o qualsiasi altro documento di identificazione, come i certificati di nascita, i registri scolastici e di vaccinazione. I minori devono informare le autorità sulla posizione dei genitori e dei familiari. A questo punto è particolarmente importante indicare se un familiare vive in un altro paese dell'UE+ ai fini della procedura di Dublino.

⁽²⁷⁾ Articolo 9, paragrafo 1 del [regolamento \(UE\) n. 603/2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l'«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione) (GU L 180 del 29.6.2013).



Pubblicazioni sul tema

La procedura per stabilire quali Stati membri dovrebbero esaminare una domanda è descritta in dettaglio nel documento dell'EUAA-FRA, [*Practical Tool for Guardians – Transnational procedures in the framework of international protection*](#) [Strumento pratico per i tutori - Procedure transnazionali nel quadro della protezione internazionale], 2023.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, potresti iniziare valutando le informazioni già disponibili sul minore. Dovresti prestare attenzione alle dichiarazioni fornite dal minore sulla sua storia personale e chiedere se c'è altra documentazione che il minore può avere o che potrebbe raccogliere senza mettersi in pericolo. La documentazione utile potrebbe includere i registri scolastici, il certificato di nascita, i registri delle vaccinazioni, qualsiasi articolo o documento pubblico legato a potenziali motivi per fuggire dal suo paese di origine e documenti o informazioni relative ai familiari. È altresì importante prestare attenzione ai tipi di controversie specifiche per i minori (ad esempio documentazione relativa al matrimonio forzato/anticipato, alle assunzioni forzate, alla mutilazione/taglio dei genitali femminili, al traffico di minori, alla violenza familiare e domestica, al lavoro forzato, all'abuso sessuale).

In base alle tue prassi nazionali, le visite mediche possono essere effettuate prima o dopo la registrazione. In qualità di tutore dovresti richiamare l'attenzione del medico su tutti i problemi di salute che il minore potrebbe avere.

Inoltre, le autorità devono valutare anche eventuali esigenze particolari del minore. Il processo di identificazione delle esigenze particolari dei minori richiede un ruolo attivo delle autorità e degli attori non governativi coinvolti nella procedura di asilo. L'identificazione dei bisogni specifici può essere effettuata dalle autorità al momento della presentazione della domanda, ma ci sono casi in cui l'identificazione avviene solo durante la fase di registrazione o di inoltro, oppure successivamente. Le vulnerabilità che danno origine a bisogni specifici possono emergere anche in una fase successiva.

Se un minore ha esigenze particolari, occorre assicurarsi che siano in atto tutte le garanzie procedurali affinché avvenga la fase successiva, vale a dire l'inoltro della domanda. Ad esempio, e a seconda delle circostanze, ciò potrebbe includere la presenza di uno psicologo, di un interprete di sesso maschile o femminile a seconda delle preferenze del minore o la possibilità di essere assistito da un consulente o da un avvocato.



Suggerimenti pratici

- Assicurati che sia disponibile un interprete.
- Assicurati che il minore sia informato sui suoi diritti e doveri durante il processo di registrazione.
- Informa le autorità se si conosce il luogo in cui si trovano i genitori o altri familiari.
- Se sei informato del fatto che il minore ha esigenze particolari, assicurati che siano note e affrontate dalle autorità.
- Raccogli la documentazione pertinente a sostegno della domanda del minore e condividila con le autorità competenti.

2.3. Inoltro di una domanda di protezione internazionale

Inoltare una domanda di protezione internazionale vuol dire completare il processo di richiesta della protezione internazionale.

L'inoltro della domanda completa la fase di accesso alla procedura. L'esame della domanda inizia in questo momento.

La fase di inoltro della domanda è di fondamentale importanza in quanto durante questa fase vengono raccolte e condivise con l'autorità accertante le informazioni. Queste informazioni costituiscono la base del colloquio personale.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che chiunque presenti una domanda di protezione internazionale abbia la possibilità di inoltrarla quanto prima ⁽²⁸⁾. Tuttavia, se una persona si astiene dall'inoltro della propria domanda, in assenza di validi motivi, l'autorità accertante può decidere di sospendere la procedura ⁽²⁹⁾. L'inoltro della domanda è generalmente effettuato di persona. La registrazione scritta può essere effettuata solo in casi particolari, ad esempio se il minore è fisicamente menomato o si trova in ospedale. Verifica le tue prassi nazionali per questi casi eccezionali.

Il tempo per la preparazione varia a seconda del singolo fascicolo interessato, delle circostanze personali del richiedente (ad es. considera le vulnerabilità intersezionali, le questioni di salute, ecc.) e anche della disponibilità di informazioni sul minore prima della registrazione.

Gli Stati membri possono stabilire norme supplementari per l'inoltro, ad esempio la legislazione nazionale può prevedere che l'inoltro avvenga di persona e/o in un luogo designato ⁽³⁰⁾.

⁽²⁸⁾ Articolo 6, paragrafo 2, DPA.

⁽²⁹⁾ Articolo 6, paragrafo 2 e articolo 28 DPA.

⁽³⁰⁾ Articolo 6, paragrafo 3, DPA.





L'inoltro della domanda innesca ulteriori diritti e obblighi specifici, tra cui:

- l'inizio della decorrenza dei termini per la procedura d'esame ⁽³¹⁾;
- l'inizio della decorrenza dei termini per la procedura di determinazione del paese dell'UE+ competente per l'esame della domanda (procedura di Dublino).

Le procedure di asilo riguardanti minori dovrebbero essere trattate con la massima priorità. È importante, tuttavia, personalizzare la durata della procedura dando priorità alla domanda del minore o prolungando il periodo di riposo e recupero prima di fissare la data del colloquio, se nell'interesse superiore del minore.

Nelle procedure accelerate e di frontiera si applicano norme diverse rispetto alla procedura di asilo ordinaria. Le procedure accelerate introducono fasi procedurali più brevi, in particolare quando è probabile che la domanda sia manifestamente infondata. Quando le domande di protezione internazionale sono presentate alla frontiera o in una zona di transito, gli Stati membri possono prevedere procedure di ammissibilità e/o di esame sostanziale in questi luoghi e, in tale contesto, i richiedenti possono essere trattenuti o la loro libertà di circolazione può essere limitata. Tuttavia, la DPA prevede un'eccezione ⁽³²⁾ all'applicazione delle procedure di frontiera e accelerate ai minori. Infatti, quando nel contesto di tali procedure non può essere garantito il sostegno adeguato richiesto per i minori, i minori devono essere esentati.

Il tuo ruolo di tutore

Questa fase di inoltro della domanda è particolarmente importante e tu, in qualità di tutore, dovresti prendervi parte. Ricorda che, a seconda dello Stato membro, la registrazione/l'inoltro di una domanda potrebbero non essere due fasi distinte della procedura, ma una sola.

Il minore dovrebbe inoltre ricevere per iscritto tutte le informazioni importanti nella sua lingua madre o in una lingua che comprende o si presume ragionevolmente che comprenda. I dati personali vengono registrati e il minore deve avere la possibilità di confermare i propri dati personali e di verificare se sono stati registrati correttamente. Se i dati personali del minore sono già stati raccolti nella fase di presentazione o di registrazione, il minore deve avere la possibilità di controllare se sono stati registrati correttamente.

Molti minori, soprattutto se appena arrivati, non avranno dimestichezza con l'essere interrogati formalmente dalle autorità. Questo può portare il minore a essere confuso su quali informazioni deve rivelare in questo particolare contesto, o lo stesso può sentirsi diffidente se ha avuto precedenti interazioni negative con i professionisti.

Nel tuo ruolo di tutore, dovresti assicurare il minore sul ruolo dell'autorità, tenendo conto del fatto che un minore potrebbe aver vissuto relazioni difficili con i genitori o altri adulti o potrebbe essere stato soggetto a traumi o discriminazioni. Dovrai prestare maggiore attenzione per mettere il minore a proprio agio e spiegare in modo consono alle sue esigenze ogni fase della procedura e il ruolo delle autorità in questo contesto.

⁽³¹⁾ Articolo 31, paragrafo 3, DPA.

⁽³²⁾ Articolo 24, paragrafo 3, DPA.





Dovresti spiegare che ciò che viene discusso è riservato e che le informazioni fornite alle autorità coinvolte nella procedura di esame della domanda di protezione internazionale non possono essere condivise o trasmesse alle autorità del paese d'origine del minore. È importante che il minore lo sappia per sentirsi a proprio agio nel condividere la sua storia. In qualità di tutore, dovresti anche sottolineare al minore l'importanza di dire la verità e di fornire il maggior numero possibile di informazioni alle autorità.

Se il minore ha difficoltà a spiegare, se non ricorda, se vedi che si sente stanco o in difficoltà quando ricorda e spiega, è sempre opportuno dargli più tempo e chiedere delle pause. Durante la fase di inoltro della domanda, al minore non verrà chiesto di spiegare e/o scrivere tutti i motivi per cui ha lasciato/è fuggito dal suo paese, ma solo i motivi più importanti.



Suggerimenti pratici

Dovresti informare il minore su cosa aspettarsi in questa fase, per esempio, per quanto riguarda:

- la finalità dell'inoltro della domanda;
- i diritti del minore in questa fase della procedura;
- il contenuto e le fasi dell'inoltro della domanda;
- l'obbligo del richiedente di dire la verità e le potenziali conseguenze di dichiarazioni false;
- il ruolo dell'interprete;
- il ruolo degli accompagnatori, se presenti;
- il dovere di riservatezza dell'autorità;
- la possibilità di richiedere pause;
- lo scopo della registrazione audio (se pertinente).

Prima di chiudere la fase di inoltro, le autorità devono assicurarsi di aver registrato correttamente tutte le informazioni. Per vari motivi durante la registrazione possono crearsi fraintendimenti o confusioni. Rassicura il minore che è normale sentirsi insicuro e/o nutrire dubbi su ciò che è stato detto durante la riunione. Spiega loro che possono porre domande e riformulare le risposte se non sono stati compresi correttamente.

Le autorità possono avere prassi diverse per quanto riguarda le firme ufficiali della relazione di inoltro. Può essere richiesta la firma del tutore o del minore, o di entrambi. È buona prassi che le autorità raccolgano la firma sia del minore sia del tutore. Una volta approvata e firmata questa relazione, ti sarà rilasciata una copia, corredata di copie di tutta la documentazione complementare.





2.4. Che cosa succede se viene contestata l'età del minore?

L'età rappresenta un elemento essenziale dell'identità di un minore e determina anche il rapporto tra lo Stato e la persona. Pertanto, i cambiamenti di età possono innescare diritti e obblighi specifici.

Se un minore non accompagnato non è in grado di fornire alcun tipo di documenti, le autorità potrebbero decidere di effettuare un accertamento dell'età. La valutazione dell'età è il metodo applicato dalle autorità per stimare l'età anagrafica o la fascia di età di una persona e determinare quindi se essa sia un minore o un adulto.

L'età cronologica non gioca un ruolo importante nell'acquisizione dello status di adulto in tutte le culture. In alcune culture, i minori vengono trattati come adulti non appena subiscono determinati cambiamenti fisici o si sposano. Per questi motivi, è possibile che alcuni minori non conoscano la loro età anagrafica e trovino difficile comprenderne l'importanza nelle culture europee. Questa differenza culturale può dar luogo a dichiarazioni piuttosto vaghe riguardanti le date di nascita o l'età.

Può anche verificarsi che i minori fingano di essere adulti per proseguire il loro viaggio ed evitare di finire in una struttura ricettiva controllata. In altre situazioni, un richiedente adulto potrebbe dichiarare di essere un minore per trarre vantaggio dal sistema per i minori.

I metodi di valutazione dell'età dovrebbero essere multidisciplinari e i metodi medici dovrebbero essere utilizzati come ultima risorsa.

La DPA stabilisce una serie di garanzie nonché i metodi per garantire che la valutazione dell'età non sia invasiva. I metodi dovrebbero essere attuati secondo un approccio a cascata, a partire dall'esame dei documenti e dal colloquio psicosociale, per poi procedere agli esami medici.

Alcuni metodi medici di valutazione dell'età sono effettivamente invasivi, potrebbero essere traumatici per il minore e devono essere valutati con attenzione. Una stima basata solo sull'aspetto fisico non può essere considerata un metodo per accertare l'età, poiché le caratteristiche etniche nonché gli eventi della vita degli individui possono influire sull'aspetto di una persona.

Mentre la procedura di valutazione è in corso e l'età non è ancora stimata, deve essere garantito il beneficio del dubbio e il richiedente deve essere trattato come un minore.

Il tuo ruolo di tutore

Si raccomanda che, prima di avviare le procedure di valutazione dell'età, le autorità, con il coinvolgimento del tutore, effettuino una valutazione degli interessi superiori per comprendere la situazione del minore e gli eventuali effetti negativi della valutazione dell'età o dei metodi da utilizzare.





Le autorità dovrebbero fornire informazioni al minore in merito all'ambito di applicazione e ai metodi utilizzati per la valutazione dell'età, al fine di garantire che lo stesso possa comprendere pienamente il processo e parteciparvi. Dovresti sostenere il processo di trasmissione delle informazioni.

Il minore e/o tu, in qualità di tutore, dovrete fornire il consenso informato per lo svolgimento della visita medica. In caso di rifiuto del consenso non dovrebbero derivare ipotesi o conseguenze automatiche.

Il tuo ruolo di tutore è aiutare il minore a comprendere la procedura di valutazione dell'età e capire se il minore può fornire all'autorità tutta la documentazione utile per contribuire alla determinazione della sua età. Devi informare il minore sul motivo alla base della valutazione dell'età, aiutarlo a raccogliere ulteriore documentazione, prepararlo alla valutazione psicosociale o all'esame medico, fornire o rifiutare il consenso per l'esame medico e accompagnarlo durante il processo, ecc.

Non tutti gli Stati membri assegnano un tutore prima della valutazione dell'età. Potrebbe accadere che tu sia nominato tutore solo dopo lo svolgimento della valutazione. In tal caso, discuti con il minore su come si è svolta la valutazione. Alcuni minori potrebbero trovare la valutazione piuttosto invadente o non gradire che le autorità non credano alla loro età dichiarata. Il minore potrebbe aver bisogno di un supporto o di informazioni per superare eventuali questioni aperte.



Pubblicazioni sul tema

EUAA, [All You Need to Know about Age Assessment](#) [Tutto quello che c'è da sapere sulla valutazione dell'età], gennaio 2022.

Animazioni dell'EASO:

- [Age assessment for children](#) [Valutazione dell'età per i minori], 2020.
- [Age assessment for practitioners](#) [Valutazione dell'età per gli operatori], 2019.

EASO, [Guida pratica dell'EASO sulla valutazione dell'età – Seconda edizione](#), 2018.

FRA, [Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures – Minimum age requirements concerning children's rights in the EU](#) [Valutazione dell'età e rilevamento delle impronte digitali dei minori nelle procedure di asilo – Requisiti di età minima relativi ai diritti dei minori nell'UE], aprile 2018.





3. Diritto a una vita dignitosa durante la procedura di asilo

3.1. Condizioni di accoglienza

La DCA mira a garantire ai richiedenti asilo, compresi i minori, un livello di vita dignitoso e condizioni di vita comparabili in tutti gli Stati membri dell'UE.

Gli Stati membri devono informare i minori non accompagnati entro un termine ragionevole non superiore a quindici giorni dopo la presentazione della domanda di protezione internazionale sui benefici riconosciuti e gli obblighi spettanti ai minori in riferimento alle condizioni di accoglienza ⁽³³⁾.

La DCA definisce inoltre speciali categorie di richiedenti protezione internazionale vulnerabili ⁽³⁴⁾, che comprendono i minori non accompagnati ⁽³⁵⁾, e obbliga gli Stati a tenere conto della specifica situazione delle persone vulnerabili.



Pubblicazioni sul tema

EASO, [Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#), dicembre 2018.

FRA-Commissione europea, [Manuale sulla tutela dei minori non accompagnati](#), 2014.

Condizioni di accoglienza dignitose richiedono un alloggio adeguato, l'accesso all'assistenza sanitaria, all'istruzione, al vitto, al vestiario e ad altri beni di prima necessità.

Accesso all'alloggio

Gli Stati membri dell'UE e i paesi associati Schengen solitamente accolgono i minori non accompagnati in strutture di accoglienza separate, in aree designate per i minori non accompagnati all'interno di strutture di accoglienza tradizionali, in strutture di assistenza tradizionali o presso famiglie affidatarie. Nei casi in cui i minori non accompagnati vengano ospitati in istituti, tali strutture devono essere adeguate ai bisogni specifici dei minori e dotate di personale qualificato che ne tenga conto.

L'affidamento è una soluzione adeguata e spesso preferibile ed efficace sotto il profilo dei costi per accogliere i minori non accompagnati.

L'assegnazione dei minori alle strutture di accoglienza deve essere attuata tenendo in primaria considerazione l'interesse superiore del minore e in linea con il principio dell'unità familiare,

⁽³³⁾ Articolo 5 DCA.

⁽³⁴⁾ Articolo 21 DCA.

⁽³⁵⁾ Articolo 2, lettera e), DCA.





nonché rispettando le particolari esigenze di accoglienza che possono avere i minori non accompagnati. Gli Stati membri sono tuttavia autorizzati a istituire un sistema per una distribuzione equilibrata dei richiedenti protezione internazionale in tutti i loro territori.

È importante aggiornare sempre le autorità sul luogo in cui il minore è ospitato e informare le autorità per l'asilo se e quando il minore cambia indirizzo. Ciò dovrebbe garantire che nessuna delle comunicazioni riguardanti la procedura venga persa.

Accesso all'assistenza sanitaria

I minori che arrivano nel tuo paese potrebbero soffrire di problemi fisici o emotivi a causa dell'accumulo di traumi e di una situazione di disagio continuo. Di conseguenza richiedono particolare attenzione. I minori richiedenti asilo hanno il diritto di accedere all'assistenza sanitaria, comprese le cure preventive, all'assistenza mentale e al sostegno psicosociale, nonché all'assistenza sanitaria sessuale e riproduttiva.

Accesso all'istruzione

L'istruzione dovrebbe essere garantita ai minori richiedenti asilo alle stesse condizioni dei minori cittadini del paese interessato. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di garantire l'accesso a tutti i minori oltre l'età dell'obbligo scolastico e oltre le disposizioni dell'istruzione obbligatoria. In qualità di tutore dovresti aiutare il minore a trovare la scuola, la formazione professionale o il percorso educativo più adatto. Se necessario, potresti dover comunicare con le autorità scolastiche e con gli insegnanti.

Vitto, vestiario, altri prodotti non alimentari e sussidi

Nota esplicativa sulla terminologia

Il termine «vitto» comprende sia i prodotti alimentari che le bevande analcoliche. Il termine «vestiario» si riferisce sia agli indumenti che alle calzature. L'espressione «prodotti non alimentari» si riferisce a prodotti di uso quotidiano diversi dagli alimenti, compresi ad esempio i prodotti per l'igiene personale, i detergenti e i detersivi, la biancheria da letto e gli asciugamani. I prodotti non alimentari comprendono anche il materiale scolastico.

Il vitto, il vestiario e gli altri prodotti non alimentari nonché i sussidi per le spese giornaliere costituiscono una parte essenziale delle condizioni materiali di accoglienza.

I minori possono ricevere vitto, vestiario e altri prodotti non alimentari in natura o sotto forma di sussidi finanziari o buoni. Ciò significa che, qualora gli Stati membri dell'UE e i paesi associati Schengen scelgano di concedere ai minori non accompagnati un sussidio economico a copertura di tali spese, tale sussidio dovrebbe coprire interamente i costi di questi prodotti. La fornitura di prodotti non alimentari e la quantità fornita dovrebbero sempre





tenere conto della situazione personale del singolo minore. Ad esempio, un minore può già essere in possesso di un quantitativo sufficiente di indumenti o di altri prodotti non alimentari e, di conseguenza, potrebbe non avere bisogno di ricevere ulteriori prodotti.

In qualità di tutore, potresti dover supportare il minore nella gestione dei sussidi, a seconda della sua età e maturità.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, dovresti verificare che il tuo Stato membro rispetti gli standard di accoglienza e, in caso contrario, rivolgerti alle autorità competenti per esprimere le tue preoccupazioni.

Per evitare di sovraccaricare il minore con troppe informazioni al momento dell'accoglienza iniziale, dovresti fornire informazioni in momenti diversi e su base regolare, tenendo conto delle sue esigenze e della sua maturità. I minori non accompagnati dovrebbero ricevere informazioni sull'accoglienza (ad esempio, le norme interne, la ripartizione dei compiti, il personale chiave, i meccanismi di reclamo) e sulle misure di sostegno disponibili. Tali misure comprendono la consulenza psicosociale e diversi tipi di assistenza, come il sostegno ai minori non accompagnati sulle modalità di accesso alla scuola, l'assistenza medica, la mediazione culturale, la risoluzione dei conflitti e l'orientamento sulle prossime tappe.

Devi inoltre tenere presente che vi potrebbero essere rischi per la sicurezza dei minori nel contesto dell'accoglienza. Ciò significa che dovresti sempre verificare che i minori non accompagnati alloggino in un luogo sicuro. Un luogo sicuro dal punto di vista fisico non soddisfa automaticamente i requisiti di luogo sicuro; deve infatti offrire una sicurezza sociale ed emotiva sufficiente a consentire lo sviluppo adeguato del minore.

La comunicazione della Commissione sulla protezione dei minori migranti ⁽³⁶⁾ chiede la predisposizione di politiche interne di protezione dei minori in tutte le organizzazioni e gli organismi che interagiscono con i minori, comprese le strutture di accoglienza. Una politica interna di tutela o di protezione dei minori è costituita da una serie di norme interne che spieghino cosa farà un'organizzazione o un gruppo per garantire la sicurezza dei minori.

Una prima valutazione dovrebbe essere effettuata all'arrivo, al fine di individuare il miglior alloggio possibile per un minore non accompagnato. Le valutazioni complete devono essere continue e multidisciplinari. Anche tu, in qualità di tutore, dovresti essere coinvolto e debitamente informato dalle autorità. Il cambio di alloggio dovrebbe essere ridotto al minimo e dovrebbe avvenire solo se è nell'interesse superiore del minore ⁽³⁷⁾.

Nei casi in cui i minori non accompagnati vengano ospitati in istituti, tali strutture devono essere adeguate ai bisogni specifici dei minori e dotate di personale qualificato che ne tenga conto. Gli spazi di accoglienza per i minori dovrebbero essere sensibili in base all'età, al genere e alla diversità, con adeguate opportunità ricreative e di apprendimento. In qualità di tutore dovrai essere informato sulle condizioni di salute e, se necessario, seguire, insieme a

⁽³⁶⁾ Commissione europea, [Comunicazione della Commissione](#) al Parlamento europeo e al Consiglio, «La protezione dei minori migranti», 12 aprile 2017, COM(2017) 211 final.

⁽³⁷⁾ Articolo 24, paragrafo 3, DCA.





un professionista sanitario, le condizioni di salute del minore. Dovresti essere in contatto regolare con il personale dell'accoglienza per capire se si presentano bisogni specifici per il minore e collaborare insieme per affrontarle.



Pubblicazioni e strumenti sul tema

Consultare lo strumento dell'ECAA [Assessment of Reception Conditions](#) [Valutazione delle condizioni di accoglienza] per valutare le condizioni di vita adeguate per i minori non accompagnati e la relativa [Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori](#) dell'EASO, dicembre 2018.

Il portale dell'ECAA [Let's Speak Asylum portal](#) [Parliamo di asilo]: il portale di riferimento per i fornitori di informazioni e i professionisti che progettano le attività di comunicazione e trasmissione di informazioni nel settore dell'asilo e dell'accoglienza.

Per le strutture alle frontiere o in prossimità di esse, cfr. anche FRA, [Initial-Reception Facilities at External Borders: fundamental rights issues to consider](#) [Strutture di prima accoglienza alle frontiere esterne: questioni relative ai diritti fondamentali da considerare], marzo 2021.

3.2. Trattenimento per immigrazione

I minori, compresi i minori non accompagnati e separati dalla famiglia, non dovrebbero in linea di principio essere trattenuti per finalità legate all'immigrazione, indipendentemente dal loro status giuridico/migratorio o da quello dei loro genitori. Le iniziative delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa mirano a porre fine al trattenimento per immigrazione dei minori ⁽³⁸⁾.

Il trattenimento dei minori è previsto dal diritto dell'UE solo «come misura di ultima istanza», applicabile in casi eccezionali esclusivamente se «non è possibile applicare misure alternative meno coercitive in maniera efficace» ⁽³⁹⁾. Per quanto riguarda specificamente i minori non accompagnati, la DCA afferma che «possono essere trattenuti solo in circostanze eccezionali. È fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile» ⁽⁴⁰⁾.

È ampiamente dimostrato che il trattenimento ha un impatto profondo e negativo sulla salute e sullo sviluppo dei minori e può minare il loro benessere psicofisico e compromettere il loro sviluppo cognitivo. I minori trattenuti rischiano di soffrire di depressione e ansia e spesso

⁽³⁸⁾ FRA, [European legal and policy framework on immigration detention of children](#) [Quadro giuridico e politico europeo sul trattenimento per immigrazione dei minori], giugno 2017, capitolo 2. «The right to liberty and security» [Diritto alla libertà e alla sicurezza].

⁽³⁹⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DCA.

⁽⁴⁰⁾ Articolo 11, paragrafo 3, DCA.





presentano sintomi tipici del disturbo post-traumatico da stress, come insonnia, incubi e il bagnare il letto ⁽⁴¹⁾.

Nelle circostanze eccezionali in cui viene presa in considerazione la decisione di trattenere i minori, devono sempre essere esplorate le alternative al trattenimento, dando priorità a opzioni di accoglienza alternative basate sulla famiglia o ad altre modalità di assistenza alternative adeguate, come stabilito dalle autorità competenti. La DCA elenca le più comuni alternative non detentive al trattenimento, quali l'obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità, la costituzione di una garanzia finanziaria o l'obbligo di dimorare in un luogo assegnato che dovrebbe essere stabilito dal diritto nazionale ⁽⁴²⁾. L'elenco non è esaustivo e possono essere applicate altre alternative e misure più mirate in considerazione della situazione specifica dei minori ⁽⁴³⁾.

Se, in casi eccezionali, un minore è privato della libertà, devono essere rispettate le seguenti garanzie ⁽⁴⁴⁾:

- il trattenimento dovrebbe avere la durata più breve possibile ⁽⁴⁵⁾;
- l'ordine di trattenimento dovrebbe essere emesso per iscritto e deve indicare i motivi di fatto e di diritto su cui si basa ⁽⁴⁶⁾;
- occorre fare il possibile per rilasciare i minori trattenuti (compresi i minori non accompagnati) e collocarli in alloggi idonei ⁽⁴⁷⁾;
- i minori trattenuti devono potere avere la possibilità di svolgere attività di tempo libero, compresi il gioco e attività ricreative consone alla loro età ⁽⁴⁸⁾;
- i minori trattenuti non devono mai essere trattenuti in istituti penitenziari e devono avere una sistemazione separata dagli adulti ⁽⁴⁹⁾;
- il livello di vita deve essere adeguato allo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale del minore ⁽⁵⁰⁾;
- i minori trattenuti dovrebbero avere accesso a mezzi di ricorso effettivi e alla rappresentanza legale gratuita ⁽⁵¹⁾.

Inoltre, disposizioni specifiche sono dedicate ai minori non accompagnati:

- è fatto il possibile affinché i minori non accompagnati trattenuti siano rilasciati il più rapidamente possibile ⁽⁵²⁾;

⁽⁴¹⁾ Per maggiori informazioni sugli effetti negativi del trattenimento sui minori, cfr. il gruppo di lavoro inter-agenzia per porre fine al trattenimento di minori migranti, [Ending Child Immigration Detention](#) [Cessare il trattenimento per immigrazione dei minori], 2016 e Farmer, A., «[The impact of migration detention on children](#)» [L'impatto del trattenimento per migrazione sui minori] in *Forced Migration Review*, 44, Refugee Studies Centre, Oxford Department of International Development, Università di Oxford, settembre 2013.

⁽⁴²⁾ Articolo 8, paragrafo 4, DCA.

⁽⁴³⁾ Per esempi e buone pratiche di alternative al trattenimento, si veda la banca dati delle alternative al trattenimento dell'International Detention Coalition, disponibile all'indirizzo: <https://database.idcoalition.org/>.

⁽⁴⁴⁾ Articoli 9 e 10 DCA.

⁽⁴⁵⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DCA.

⁽⁴⁶⁾ Articolo 9, paragrafo 2, DCA.

⁽⁴⁷⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DCA.

⁽⁴⁸⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DCA.

⁽⁴⁹⁾ Articolo 10, paragrafo 3, DCA.

⁽⁵⁰⁾ Articolo 23, paragrafo 1, DCA.

⁽⁵¹⁾ Articolo 5, paragrafo 4, della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02.

⁽⁵²⁾ Articoli 9, paragrafo 1 e 11, paragrafo 3, della DCA.





- i minori devono essere ospitati, per quanto possibile, in istituti dotati di personale e di strutture consone alle esigenze di persone della rispettiva fascia di età ⁽⁵³⁾;
- infine, il trattenimento non dovrebbe impedire la nomina di un tutore legale per garantire l'inoltro della domanda ⁽⁵⁴⁾.

Il tuo ruolo di tutore

Nei casi di minori trattenuti, i tutori potrebbero essere proattivi nel sostenere il minore nella nomina di un avvocato o di un legale rappresentante. Il tutore deve chiedere conferma alle autorità che prima di imporre le misure di trattenimento è stata effettuata una valutazione individualizzata che definisce l'interesse superiore insieme a tutte le circostanze pertinenti, che questa misura è una misura di ultima istanza e che non sono disponibili altre misure alternative non coercitive.

In qualità di tutore, insieme all'avvocato o al legale rappresentante, dovresti valutare attentamente le decisioni di trattenere il minore non accompagnato, la durata del trattenimento e riesaminare le condizioni del trattenimento e il benessere del minore.

⁽⁵³⁾ Articolo 11, paragrafo 3, DCA.

⁽⁵⁴⁾ Un riferimento giuridico pertinente è contenuto nei considerando della DCA, che stabilisce le norme minime per l'accoglienza dei richiedenti. Il considerando 9 della DCA sottolinea l'importanza di nominare un tutore legale per i minori non accompagnati. Sebbene non affronti esplicitamente la questione del trattenimento, questo riferimento sottolinea l'importanza di nominare un tutore legale per proteggere i diritti del minore.





4. La fase di esame

Una volta completata la registrazione della domanda di protezione internazionale, le autorità esamineranno la domanda. Lo scopo della procedura di esame consiste piuttosto nel determinare se il richiedente si qualifica o meno per la protezione internazionale, ossia per lo status di rifugiato o per la protezione sussidiaria.

L'esame deve concludersi al più presto, entro sei mesi dall'inoltro della domanda o dal momento dell'effettivo trasferimento del richiedente allo Stato membro competente nell'ambito della procedura di Dublino. In condizioni specifiche, il termine generale di sei mesi può essere prorogato a 15, 18 e 21 mesi ⁽⁵⁵⁾.

Il processo di esame si articola attorno alle fasi descritte di seguito:

- fase di ammissibilità (non obbligatoria);
- colloquio personale;
- processo decisionale;
- notifica.

4.1. Fase di ammissibilità (non obbligatoria)

L'introduzione di una fase di ammissibilità non è obbligatoria.

La fase di ammissibilità mira a determinare se una domanda sarà esaminata o meno nel merito, vale a dire in relazione ai motivi per cui la persona ha lasciato il proprio paese e ha presentato domanda di protezione internazionale. L'ammissibilità costituisce un esame preliminare condotto per decidere se una domanda può essere ammessa o meno.

Vi sono cinque motivi per i quali le autorità potrebbero decidere di condurre un esame di ammissibilità ⁽⁵⁶⁾.

- La protezione internazionale è già stata concessa in un altro Stato membro.
- È applicabile il concetto di paese di primo asilo ⁽⁵⁷⁾. Un paese di primo asilo è il paese in cui al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato, che è ancora valido, o un paese in cui il richiedente goda di una protezione sufficiente, compresa la protezione dal respingimento, e a condizione che il richiedente sia riammesso nel paese stesso.

⁽⁵⁵⁾ Articoli 31, paragrafi 3, 4 e 5, DPA.

⁽⁵⁶⁾ Articolo 33, paragrafo 2, DPA.

⁽⁵⁷⁾ Articolo 35 DPA.





- È applicabile il concetto di paese terzo sicuro ⁽⁵⁸⁾. Un paese terzo sicuro è un paese sicuro ⁽⁵⁹⁾ e con il quale il richiedente, pur non essendo cittadino di tale paese, ha un legame significativo.
- La domanda è una domanda reiterata ⁽⁶⁰⁾, senza elementi o risultanze nuovi.
- Una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

L'esame di ammissibilità richiede un colloquio di ammissibilità ⁽⁶¹⁾, a meno che non sia considerata una domanda reiterata ⁽⁶²⁾. Il richiedente ha il diritto a un ricorso effettivo contro una decisione di ammissibilità ⁽⁶³⁾. Per ulteriori dettagli, consulta la tua legislazione nazionale.

Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore, dovresti avere dimestichezza con la legislazione nazionale e sapere se i motivi di ammissibilità sono previsti dalla legislazione e potenzialmente applicabili al minore che stai rappresentando.

Se viene condotta una procedura di ammissibilità, dovresti assistere le autorità e il minore al fine di facilitare il processo. In qualità di tutore, dovresti assicurarti che la procedura di ammissibilità tenga conto delle circostanze particolari del minore non accompagnato che stai rappresentando e di eventuali esigenze particolari di cui il minore potrebbe avere bisogno, come una data e un orario particolari per il colloquio, i servizi di interpretariato o altro.

In caso di colloquio sull'ammissibilità, preparerai il minore al colloquio e gli fornirai informazioni sufficienti affinché capisca lo scopo della procedura e si senta a proprio agio. Dovresti accompagnare il minore al colloquio.

Inoltre, dovresti metterti in contatto con il consulente legale, se è già stato nominato, anche per un eventuale ricorso in caso di decisione negativa sull'ammissibilità.

4.2. Il colloquio personale

Il diritto a un colloquio personale

Per garantire una procedura equa, è essenziale che al richiedente sia data la possibilità di spiegare ⁽⁶⁴⁾, in presenza e senza interferenze, il motivo o i motivi per cui ha dovuto lasciare il proprio paese e perché non può o non vuole ritornare nel paese di origine o nel paese di residenza abituale.

⁽⁵⁸⁾ Articolo 38 DPA.

⁽⁵⁹⁾ Conformemente ai criteri di cui all'articolo 38, paragrafo 1, DPA.

⁽⁶⁰⁾ Articolo 33, paragrafo 2, lettera d), DPA.

⁽⁶¹⁾ Articolo 34, paragrafo 1, DPA.

⁽⁶²⁾ Articolo 42, paragrafo 2, DPA.

⁽⁶³⁾ Articolo 46, paragrafo 1, lettera a), punto ii), DPA.

⁽⁶⁴⁾ Articolo 12 CRC.





La DPA stabilisce che al richiedente deve essere data la possibilità di partecipare a un colloquio personale sul merito della sua domanda prima che le autorità prendano una decisione al riguardo ⁽⁶⁵⁾.

Il colloquio può essere omesso solo in circostanze molto limitate, vale a dire quando ⁽⁶⁶⁾:

- l'autorità è in grado di prendere una decisione positiva in merito allo status di rifugiato solo basandosi sulle prove acquisite;
oppure
- il richiedente asilo è incapace o non è in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze che sfuggono al suo controllo.

Il colloquio deve essere condotto da personale qualificato e formato, con l'assistenza di un interprete (se necessario) e, nel corso dello stesso, devono essere prese in considerazione le questioni di genere. Ciò significa che il richiedente può chiedere che l'intervistatore e l'interprete siano dello stesso sesso o di un sesso diverso dal suo. Il colloquio personale deve essere condotto nel rispetto del principio di riservatezza ⁽⁶⁷⁾.

I colloqui con i minori devono essere condotti con modalità consone alla loro età, poiché questi ultimi potrebbero non essere in grado di articolare le loro richieste nello stesso modo degli adulti ⁽⁶⁸⁾. È possibile che il minore non abbia preso autonomamente la decisione di lasciare il paese d'origine e potrebbe persino non comprendere le circostanze in base alle quali l'ha dovuto lasciare. A seconda dell'età, del contesto di provenienza e delle esperienze, compresi i traumi, i minori potrebbero avere difficoltà a raccontare ciò che hanno vissuto. Inoltre, potrebbero non avere fiducia o provare paura nei confronti delle autorità a causa delle loro esperienze in volo o nei paesi di transito. A causa di tutto ciò, i minori potrebbero anche non sapere se potrebbero subire persecuzioni o danno grave se ritornassero nel loro paese.

È possibile che le autorità possano decidere di sospendere o rinviare il colloquio personale in diverse circostanze. Tali circostanze possono includere, senza essere limitate a esse, le seguenti situazioni:

- è necessario più tempo a causa di una situazione di incertezza nel paese di origine che dovrebbe essere temporanea o è necessaria un'ulteriore documentazione per valutare la domanda;
- il minore non può partecipare al colloquio personale a causa di problemi di salute;
- vi sono problemi di comunicazione con l'interprete.

Qualora si verifichi una di queste situazioni o altre circostanze giustificabili, in conformità con le prassi consolidate delle tue autorità nazionali, il colloquio sarà riprogrammato e riceverai di conseguenza una notifica della nuova data.

⁽⁶⁵⁾ Articolo 14, paragrafo 1, DPA.

⁽⁶⁶⁾ Articolo 14, paragrafo 2, DPA.

⁽⁶⁷⁾ Articolo 15, paragrafo 2, DPA.

⁽⁶⁸⁾ Articolo 15, paragrafo 3, lettera e), DPA.





Il tuo ruolo di tutore

Prima del colloquio

La legge prevede che l'invito al colloquio (o all'audizione) sia solitamente comunicato in forma scritta al minore e al tutore. Se il minore sembra essere profondamente traumatizzato o incapace di esprimersi, il colloquio può essere dannoso o ostacolare la sua ripresa. In questi casi, il colloquio non dovrebbe avere luogo o essere rinviato fino a quando non sia idoneo ad affrontarlo.

In qualità di tutore, potresti suggerire alle autorità competenti in materia di asilo di accelerare la procedura o di rinviare il colloquio personale. In questo modo il minore avrà più tempo per riposare e recuperare, oltre che per prepararsi per il colloquio e adattarsi al suo ambiente prima di proseguire la procedura.

È importante che sia tu a guidare il minore nella preparazione del colloquio cercando di capire cosa può essere utile in relazione ai motivi della fuga, al viaggio e alla sua storia personale. Dovresti informare il minore sul tipo di informazioni che le autorità chiederanno. Potranno essere richieste informazioni sul viaggio del minore, i motivi della sua domanda di asilo, chi lo sta mettendo in pericolo nel suo paese di origine, informazioni sulla sua famiglia, nonché cose di cui è difficile parlare, come il fatto di aver vissuto o aver assistito a situazioni traumatiche e problemi medici o psicologici.

Una volta che il minore ha capito il contenuto del colloquio, è importante verificare se ha la possibilità di raccogliere in modo sicuro le informazioni mancanti o la potenziale documentazione a sostegno della sua domanda, senza mettere a rischio se stesso. Devi valutare se sia sicuro e nell'interesse superiore del minore contattare i familiari nel paese di origine. Potrebbero avere la possibilità di inviare documenti per posta o semplicemente di aiutare il minore a raccogliere/confermare informazioni su date relative a determinati eventi o fatti che potrebbero essere importanti da condividere con le autorità.

Inoltre, dovresti spiegare al minore come si svolge il colloquio, dove e come raggiungere il luogo, l'allestimento delle sale, chi sarà presente durante il colloquio, il tempo necessario, ciò che ci si attende dal minore, il codice di abbigliamento e qualsiasi altro aspetto. Devi rispondere a tutte le domande che il minore potrebbe avere.

Durante il colloquio

In qualità di tutore dovresti prendere in considerazione i seguenti punti durante il colloquio.

- I colloqui non sono pubblici. Naturalmente, in qualità di tutore, dovresti essere presente durante il colloquio con il minore. All'audizione sarà presente un interprete che parla la lingua indicata nella fase di presentazione della domanda e che interpreta ciò che viene detto.
- Hai un ruolo fondamentale da svolgere nel garantire che l'intervistatore consideri l'interesse superiore del minore. Il minore dovrebbe sentirsi a proprio agio. Il





funzionario responsabile del caso e l'interprete devono avere un atteggiamento particolarmente proattivo ed empatico.

- Le informazioni e le domande devono essere formulate in modo semplice, diretto e chiaro. È necessario confermare che il minore abbia compreso, in quanto alcuni minori potrebbero temere le figure autoritarie, non avere il coraggio di fare domande o di ammettere di non capire a causa della loro età, del loro contesto culturale o dello stato psicologico.
- È necessario spiegare e ricordare al minore (in modo a lui comprensibile) che i colloqui sono regolati dal principio di riservatezza e illustrare attentamente le limitazioni alla riservatezza e le eccezioni.
- Nei casi in cui il minore abbia subito un trauma, potrebbe non essere disposto o in grado di esprimere sentimenti o condividere la propria storia. Gli intervistatori esperti dovrebbero essere invitati a utilizzare metodi alternativi e a fornire consulenza o a indirizzare il minore verso un sostegno adeguato. È possibile chiedere un rinvio dell'audizione in caso di problemi di salute, che devono essere certificati, o per qualsiasi altro motivo grave.
- Dovrebbero essere utilizzate tecniche di colloquio idonee per i minori, adattate all'età e al suo livello di maturità.
- È necessario concedere ai minori il diritto di fare domande e chiedere il consenso prima di condividere le informazioni con altri attori, ad esempio per indirizzare il loro caso ad altri servizi.
- Nei casi in cui il minore può essere accompagnato al colloquio da un adulto di fiducia oltre a te in qualità di tutore, il minore deve scegliere la persona e acconsentire alla sua presenza.
- Se il minore lo desidera, i colloqui con il minore dovrebbero essere condotti, ove possibile, da un funzionario responsabile del caso e da un interprete dello stesso sesso o di un sesso diverso dal suo. A tal fine, il minore deve essere informato e gli deve essere offerta questa possibilità.
- Se, a causa di circostanze o esigenze specifiche del minore (periodo di esami scolastici o di formazione professionale o un periodo particolarmente stressante), il colloquio non può essere condotto, questo deve essere riprogrammato/adeguato. Occorre compiere ogni sforzo per adattare il colloquio alle esigenze del minore.
- È necessario aiutare gli intervistatori e gli interpreti a identificare e utilizzare i metodi più adeguati per comunicare con i minori con disabilità, dando priorità all'inclusione e all'accessibilità.

Durante la registrazione del colloquio

Per ogni colloquio personale viene effettuata una registrazione ⁽⁶⁹⁾ per consentire allo Stato membro di avere accesso alle dichiarazioni del richiedente ai fini di un ulteriore esame, ma anche come garanzia di equità, efficacia e obiettività.

⁽⁶⁹⁾ Articolo 17 DPA.





La registrazione può essere effettuata in due diverse forme ⁽⁷⁰⁾:

- un verbale dettagliato, contenente tutti gli elementi sostanziali; oppure
- una trascrizione letterale.

Inoltre, gli Stati membri potrebbero anche effettuare una registrazione audio(visiva) del colloquio personale. Il verbale del colloquio personale deve contenere tutti i dettagli e le dichiarazioni del richiedente e deve essere obiettivo, neutrale e imparziale.

Sia tu che il minore dovete essere informati del contenuto del verbale o della trascrizione (se necessario con l'assistenza di un interprete) e avere la possibilità di formulare osservazioni (ad esempio al termine del colloquio personale) prima di essere invitati a confermare la registrazione ⁽⁷¹⁾.

A seconda del contesto nazionale, al tutore potrebbe essere consentito di formulare commenti/osservazioni alla fine del colloquio personale. Verifica la tua legislazione nazionale per vedere se questo si applica al tuo contesto nazionale e sfrutta questa opportunità se è necessario.

Dopo il colloquio

In qualità di tutore, dovresti incontrare il minore dopo il colloquio per discutere di come si è sentito durante il colloquio, se si è sentito in grado di condividere tutte le informazioni rilevanti o se ci sono ulteriori aspetti che il minore ha ritenuto di non poter condividere. In qualità di tutore, puoi chiedere il consenso del minore per aggiornare le autorità su qualsiasi nuova informazione che potreste ricevere.

Informa il minore sul tempo di attesa previsto per la formulazione di una decisione. Devi inoltre spiegare i potenziali risultati della decisione. Questo aiuterà il minore a gestire le proprie aspettative e a prepararsi quando gli verrà comunicata la decisione. Il minore dovrebbe essere consapevole del fatto che, in caso di rifiuto, è possibile presentare un ricorso entro i termini stabiliti dalla DPA.

4.3. Processo decisionale e notifica

A seguito di un adeguato esame della domanda, l'autorità accertante è tenuta a formulare una decisione sul merito della domanda che possa portare alla concessione della protezione internazionale (status di rifugiato o status di protezione sussidiaria) o a una decisione negativa (inammissibilità, rigetto o esclusione).

Valutazione della domanda

L'esame deve essere effettuato e condotto in modo obiettivo, imparziale e individuale ⁽⁷²⁾.

⁽⁷⁰⁾ Articolo 17, paragrafo 2, DPA.

⁽⁷¹⁾ Articolo 17, paragrafo 3, DPA.

⁽⁷²⁾ Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA.





La valutazione è condotta sulla base delle dichiarazioni del minore (orali e scritte) e dei documenti disponibili, nonché delle informazioni sul paese di origine ⁽⁷³⁾ e potenzialmente di altri elementi di prova (ad esempio relazioni di esperti, relazioni mediche e psicologiche). Le informazioni sul paese di origine si riferiscono a informazioni sui paesi di origine o di residenza abituale dei richiedenti apolidi, nonché sui paesi di transito o di rimpatrio e sulla situazione socioeconomica, giuridica, politica, dei diritti umani, dei conflitti e umanitaria in tale paese o in tali paesi in un determinato momento. Le autorità possono utilizzarle per corroborare o confutare le dichiarazioni del minore.

Tipi di decisione

La decisione di primo grado su una domanda di protezione internazionale può essere:

- di concedere lo status di rifugiato;
- di concedere la protezione sussidiaria;
- di respingere la domanda.

L'autorità accertante esaminerà sempre in primo luogo se il richiedente può beneficiare dello status di rifugiato e, in caso contrario, se il richiedente è ammissibile per la protezione sussidiaria ⁽⁷⁴⁾.

A seconda della legislazione nazionale, l'autorità accertante può riconoscere un'altra forma di protezione nazionale basata su motivi umanitari.

Notifica della decisione

La decisione deve essere notificata al minore in un periodo di tempo ragionevole ⁽⁷⁵⁾ e in una lingua che comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile ⁽⁷⁶⁾. La notifica potrebbe essere inviata a te in qualità di tutore del minore.

Forma della decisione

Le decisioni sono individuali ⁽⁷⁷⁾ e sempre fornite per iscritto ⁽⁷⁸⁾.

Se la decisione è negativa o concede la protezione sussidiaria (e pertanto ha respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato), deve includere quanto segue:

- i fondamenti di fatto e di diritto della decisione;
- istruzioni scritte e fasi procedurali su come presentare ricorso contro la decisione ⁽⁷⁹⁾.

Le fasi successive alla decisione di primo grado

Se la decisione concede lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, il minore ha accesso a una serie di diritti e ciò potrebbe avere un impatto sull'alloggio del minore e su altri diritti ⁽⁸⁰⁾.

⁽⁷³⁾ Le relazioni relative alle informazioni sui paesi di origine dell'EUA sono disponibili al seguente indirizzo <https://coi.euaa.europa.eu/>.

⁽⁷⁴⁾ Articolo 10, paragrafo 2, DPA.

⁽⁷⁵⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), DPA.

⁽⁷⁶⁾ Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), DPA.

⁽⁷⁷⁾ Articolo 10, paragrafo 3, lettera a), DPA, con una possibile eccezione prevista dall'articolo 11, paragrafo 3, DPA.

⁽⁷⁸⁾ Articolo 11, paragrafo 1, DPA.

⁽⁷⁹⁾ Articolo 11, paragrafo 2, DPA.

⁽⁸⁰⁾ EUAA-FRA, [Practical Tool for Guardians – Introduction to international protection](#) [Strumento pratico per i tutori - Introduzione alla protezione internazionale], 2023.





Se la decisione è negativa, il minore ha il diritto di presentare ricorso contro tale decisione ⁽⁸¹⁾. Il minore può inoltre presentare ricorso contro una decisione di riconoscimento della protezione sussidiaria se ritiene che avrebbe dovuto essergli riconosciuto lo status di rifugiato.

Il tuo ruolo di tutore

Una volta comunicata la decisione a te e al minore, dovresti accompagnarlo per rendere la notifica della decisione quanto più agevole possibile. Prima di tutto, dovresti incontrare il minore per leggere insieme la decisione e spiegare tutte le conseguenze.

Se la decisione è positiva e concede lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria, discuterete delle implicazioni che ciò potrebbe avere per il minore, ad esempio se dovrà cambiare alloggio.

A seconda del contesto nazionale, potrebbe essere nominato un altro tutore per la fase successiva e tu non rappresenterai più il minore. In questo caso, dovrai assicurarti di consegnare tutte le informazioni al nuovo tutore, in accordo con il minore.

Per ogni minore è necessario un piano a lungo termine per una «soluzione duratura» nel suo interesse superiore. Tale soluzione dovrebbe prendere in considerazione le esigenze immediate e a lungo termine del minore, ma anche affrontare l'intera gamma di considerazioni pertinenti per la particolare situazione del singolo minore. Ad esempio, una volta che al minore è stato concesso lo status di rifugiato, potrebbe essere nel suo interesse chiedere il ricongiungimento familiare. Attraverso il ricongiungimento familiare, il minore può chiedere di riunirsi con e portare i genitori nel luogo in cui risiede. Dovresti assicurarti che un avvocato fornisca assistenza nella domanda di ricongiungimento familiare.

In qualità di tutore, dovresti essere coinvolto in tutte le decisioni prese dalle autorità in merito alla vita dei minori che rappresenti. Dovresti assicurarti che i minori siano consultati e partecipino alle decisioni sul loro futuro.

Se la decisione è negativa, dovrai aiutare il minore ad affrontare questo difficile processo. La decisione negativa rappresenterà un momento di delusione e di perdita di speranza per il minore. Sii paziente ed empatico e mostra comprensione. Dovresti assicurarti che il minore sia al sicuro e prevenire qualsiasi rischio per lui, come l'uso di droghe o il coinvolgimento in attività criminali come conseguenza della frustrazione. Il minore potrebbe aver bisogno di sostegno psicologico e tu dovresti aiutarlo ad accedere ai servizi di salute mentale.

In caso di decisione negativa, il minore potrebbe anche prendere in considerazione l'idea di sparire e cercare di raggiungere un altro paese. Dovresti spiegare tutti i rischi di una tale decisione nonché le conseguenze legali.

Se la decisione è negativa o concede la protezione sussidiaria, ma non lo status di rifugiato, tu e il minore, con il sostegno dell'avvocato, potreste optare per presentare ricorso contro la decisione. Cfr. capitolo [5. «Ricorso contro una decisione negativa»](#) per i mezzi di ricorso effettivi.

⁽⁸¹⁾ Articolo 46 DPA.





5. Ricorso contro una decisione negativa

Il richiedente ha il diritto di presentare ricorso contro una decisione che concede la protezione sussidiaria (poiché tale decisione comporta il rifiuto della concessione dello status di rifugiato) e contro qualsiasi decisione negativa in primo grado ⁽⁸²⁾, vale a dire:

- un **rifiuto**: una decisione che ritiene che non ci siano ragioni fondate nella storia del minore per concedere lo status di rifugiato;
- una **decisione di esclusione**: se le autorità hanno concluso che sussistono gravi motivi per ritenere che un minore – che ha raggiunto l'età minima per la responsabilità penale – abbia commesso, ad esempio, crimini di guerra o reati non politici gravi al di fuori del paese in cui chiede asilo (o, nel caso della protezione sussidiaria, che costituiscono un pericolo per la comunità o la sicurezza dello Stato membro) ⁽⁸³⁾;
- una **decisione** che considera una domanda inammissibile, come specificato nella sezione [4.1. «Fase di ammissibilità \(non obbligatoria\)»](#).

Il ricorso effettivo è costituito dal ricorso in appello presso una corte o un tribunale. Il ricorso deve essere esercitato entro un termine definito; tale termine e le relative modalità sono stabiliti dal diritto nazionale. Tutte le informazioni necessarie per esercitare l'accesso a una procedura di ricorso effettivo dovrebbero essere riportate per iscritto nella decisione.

Il ricorso prevede un esame completo dei fatti e dei punti di diritto, compreso, se del caso, un esame delle esigenze di protezione internazionale. Una garanzia fondamentale per il richiedente è il diritto a un'audizione equa e pubblica ⁽⁸⁴⁾.

Gli Stati membri devono stabilire termini ragionevoli e altre norme necessarie affinché il richiedente possa esercitare il proprio diritto a un ricorso effettivo ⁽⁸⁵⁾. Consulta la legislazione nazionale per verificare i termini applicabili e tutti gli altri dettagli.

Gli Stati membri sono tenuti a garantire che, su richiesta, venga concessa l'assistenza e rappresentanza legale gratuita nella fase dei ricorsi ⁽⁸⁶⁾.

⁽⁸²⁾ Articolo 46 DPA.

⁽⁸³⁾ I motivi di esclusione dallo status di rifugiato e dalla protezione sussidiaria di cui alla [direttiva 2011/95/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU L 337 del 20.12.2011) sono simili e derivano dalle disposizioni dell'articolo 1F della [Convention Relating to the Status of Refugees](#) [Convenzione relativa allo status dei rifugiati] dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Ginevra, 28 luglio 1951, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 189, pag. 137 e del [Protocol Relating to the Status of Refugees](#) [Protocollo relativo allo status dei rifugiati], 31 gennaio 1967, Nazioni Unite, Serie dei trattati, vol. 606, pag. 267. Occorre tuttavia osservare che i motivi di esclusione previsti dalla direttiva 2011/95/UE per lo status di rifugiato (articolo 12) e la protezione sussidiaria (articolo 17) non sono esattamente gli stessi. L'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva qualifica elimina alcuni dei requisiti per i reati gravi [articolo 17, paragrafo 1, lettera b)] e introduce motivi di esclusione aggiuntivi [articolo 17, paragrafo 1, lettera d) e articolo 17, paragrafo 3] per la protezione sussidiaria. Per ulteriori orientamenti, cfr. EASO, [Guida pratica: esclusione](#), gennaio 2017.

⁽⁸⁴⁾ Come stabilito sia nell'articolo 47 della [Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea](#), del 26 ottobre 2012, 2012/C 326/02 sia nell'articolo 6 della [Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms](#) [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali] del Consiglio d'Europa, modificata dai protocolli n. 11 e n. 14, 4 novembre 1950, STE 5.

⁽⁸⁵⁾ Articolo 46, paragrafo 4, DPA.

⁽⁸⁶⁾ Articolo 20 DPA.





Il tuo ruolo di tutore

In qualità di tutore e in caso di decisione negativa in merito alla domanda di protezione internazionale del minore, dovresti garantire che il minore riceva un sostegno adeguato.

Il ricorso deve essere presentato entro un **termine definito e il tutore deve prestare attenzione a queste scadenze**.

La tua responsabilità in qualità di tutore durante la fase di ricorso comprende i seguenti elementi.

- Assicurati che venga nominato un avvocato (se non è stato fatto in precedenza) e discuti con il minore e l'avvocato di qualsiasi informazione aggiuntiva che potrebbe essere aggiunta in appello. È buona prassi che il tutore sia presente durante i primi incontri tra il minore e l'avvocato.
- Discuti con il minore e con l'avvocato di eventuali ulteriori informazioni che potrebbero essere aggiunte al ricorso; sostieni il minore nel trovare la documentazione o contattare la famiglia, se si tratta di una procedura sicura e nell'interesse superiore del minore.
- Assicurati che l'avvocato segua adeguatamente il caso e rispetti tutte le tempistiche.
- Segui il minore per assicurarti di rispondere a eventuali domande in sospeso o di affrontare eventuali problematiche che il minore potrebbe incontrare.





6. Cosa puoi fare quando qualcosa non va come previsto?

Vi possono essere situazioni in cui quello che emerge non rispecchia le aspettative. Il minore potrebbe mostrare un comportamento problematico e la comunicazione con lui potrebbe risultare difficile. Il colloquio personale potrebbe essere ritardato, oppure il minore ha altri bisogni immediati legati alla sua salute, alla protezione o alla sicurezza che potrebbero influenzare i tempi del colloquio o il tuo lavoro con il minore.



Promemoria

Nel complesso, i minori sono molto intraprendenti e resilienti. Con empatia e sostegno, i minori possono superare molte sfide. Fornire loro routine quotidiane e attività significative, tra cui l'istruzione, la formazione professionale o il lavoro (a seconda dell'età) mentre aspettano la decisione in merito alla loro domanda può apportare un notevole beneficio al loro senso di benessere, necessario per garantire la loro significativa cooperazione nelle procedure.



Risorse sul tema

Corsi di apprendimento online della FRA, 2022, disponibili all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>.

Qui di seguito troverai alcune situazioni comuni e quello che tu, in qualità di tutore, puoi fare per gestirle.

Sfiducia del minore nei confronti delle autorità e del loro tutore

Alcuni minori potrebbero essere più vulnerabili a causa della loro relativa immaturità, della loro condizione di dipendenza e delle loro esigenze di sviluppo. Altri minori potrebbero essere cresciuti rapidamente a causa delle loro esperienze di vita ed essere resilienti in molti aspetti. I minori potrebbero non fidarsi delle persone e ciò dipenderà in larga misura dal loro contesto e dalle loro esperienze personali, in particolare quelle che potrebbero aver subito durante il volo, compresi i traumi.

I minori che si trasferiscono da un paese all'altro potrebbero diventare più diffidenti nei confronti degli adulti a causa delle loro esperienze di vita. Il fatto che abbia dovuto affrontare l'esperienza della fuga dal paese di origine e il processo migratorio da solo può avere un forte impatto negativo sul benessere del minore. L'assenza del sostegno dei genitori o di chi si prende cura di loro durante questo periodo emotivamente e fisicamente stressante rende i minori particolarmente vulnerabili.





I minori che arrivano in Europa hanno spesso subito traumi e violenze non solo nel loro paese di origine, ma anche durante il volo e all'arrivo. Alcuni potrebbero anche aver vissuto in passato esperienze difficili con le autorità o le persone che ritengono essere in una posizione di autorità. Per questo motivo hanno difficoltà a credere che ci siano funzionari che si prendono cura di loro. È importante che tu non la prenda sul personale e che non ti offenda se avranno una reazione distante o fredda nei tuoi confronti. A volte le loro esperienze passate potrebbero rendere difficile per loro gestire emozioni come la paura, la rabbia o la tristezza.

I minori potrebbero mostrare la loro frustrazione, paura e ansia in modi diversi. Mentre alcuni potrebbero comportarsi male e apparire aggressivi, altri potrebbero chiudersi e rifiutarsi di avere un coinvolgimento. Il fatto è che nella maggior parte dei casi si tratta di reazioni normali agli eventi anormali vissuti.

Creare un rapporto di fiducia e positivo con il minore è fondamentale per fornire un supporto significativo. Per fare questo occorrerà del tempo. È altresì importante che tutti gli altri professionisti che lavorano con il minore sviluppino con loro relazioni positive. Comprendere e rispettare l'opinione, i punti di forza, le esigenze e gli obiettivi di un minore è fondamentale per sviluppare una relazione positiva. Questa relazione basata sulla fiducia aiuterà il tutore e altre autorità a prendere decisioni nel rispetto dell'interesse superiore del minore. Consentire ai minori di sentirsi responsabili attraverso la loro partecipazione al processo decisionale li aiuterà a impegnarsi maggiormente.

Abuso di sostanze

Alcuni minori potrebbero avere difficoltà ad affrontare la loro realtà attuale, essendo separati dalla famiglia o avendo perso alcuni familiari. Potrebbero trovarsi ad affrontare il nuovo stile di vita in Europa e la perdita delle loro reti sociali. Potrebbero avere difficoltà ad affrontare i traumi e il fatto che i loro sogni di andare a scuola o di lavorare e guadagnare denaro non si stanno concretizzando.

Che il minore presenti segnali di abuso di droghe o alcol può essere evidenziato dal fatto che non si presenta più agli appuntamenti, appare chiuso, silenzioso, assonnato o al contrario agitato, facilmente irritabile e/o più aggressivo del solito. Una carenza di igiene potrebbe essere un altro segno come anche un cambiamento delle abitudini di sonno e nel mangiare. Quando vedi il minore cambiare o hai notato che fa abuso di sostanze, trova il tempo di parlarne con lui e continua a sviluppare un rapporto di fiducia. Puoi anche aiutare il minore a rivolgersi ai servizi che si occupano di abuso di sostanze.

Rischio di tratta di esseri umani e scomparsa

I minori, compresi quelli non accompagnati e separati, sono esposti a un rischio più elevato di tratta di esseri umani. In qualità di tutore, sei nella posizione di avviare e promuovere presso le autorità competenti una valutazione della situazione particolare del minore che rappresenti. Tale valutazione dovrebbe includere il rischio che il minore scompaia nei giorni successivi alla sua presa in carico da parte tua. La valutazione del rischio dovrebbe identificare tutti i rischi immediati per la sicurezza del minore, nonché le minacce alla sua incolumità e le modalità per mitigare tali rischi, ad esempio indirizzando il minore a un centro di accoglienza o simili.





La cooperazione e il coinvolgimento dei servizi di protezione dei minori, nonché delle organizzazioni internazionali e delle organizzazioni della società civile dotate di competenze in materia di protezione dei minori agevoleranno l'accesso del minore ai servizi e al sostegno adeguati.

In caso di scomparsa di un minore, è tua responsabilità, in quanto tutore, informare quanto prima le autorità di contrasto. Inoltre, le autorità nazionali possono registrare la scomparsa nelle banche dati internazionali e nazionali pertinenti, tra cui il Sistema d'informazione Schengen istituito dal regolamento (UE) 2018/1862 ⁽⁸⁷⁾, le notifiche Interpol e la banca dati dell'Agenzia dell'UE contro la criminalità internazionale e organizzata (Europol). Se è probabile che il minore scomparso abbia attraversato le frontiere, i funzionari delle autorità di contrasto dovrebbero inserire una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen.

Il sistema d'informazione Schengen consente ai funzionari di inserire non solo segnalazioni «reattive» di minori scomparsi, ma anche segnalazioni «preventive» in diverse situazioni, quali:

- minori a rischio di sottrazione da parte di un genitore, di un familiare o di un tutore;
- minori che rischiano di essere portati illegalmente all'estero o ai quali deve essere impedito di viaggiare per proteggerli dal rischio di cadere nelle mani dei trafficanti o di essere costretti a partecipare attivamente ad ostilità.



Video correlato

EUAA, [Animation on Safety Rules for Children in Reception](#) [Animazione sulle norme di sicurezza per i minori in accoglienza], 2023.

⁽⁸⁷⁾ [Regolamento \(UE\) 2018/1862](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale, che modifica e abroga la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2010/261/UE della Commissione (GU L 312 del 7.12.2018).





Allegato 1. Risorse supplementari

EUAA

Accesso alla procedura e alla registrazione

- EUAA, [Practical Guide on Information Provision in the Asylum Procedure](#) [Guida pratica sulla comunicazione di informazioni nella procedura di asilo], dicembre 2024.
- EASO, [Guida pratica sulla registrazione – Presentazione di domande di protezione internazionale](#), dicembre 2021.

Esame della domanda

- EUAA, [Guida pratica sull'opinione politica](#), dicembre 2022.
- EUAA, [Guida pratica – Intervistare richiedenti che presentino domande di asilo basate su motivazioni religiose](#), novembre 2022.
- EASO, [Guida sull'appartenenza a un determinato gruppo sociale](#), marzo 2020.
- EASO, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#), aprile 2018.
- EASO, [Guida pratica dell'EASO: valutazione delle prove](#), marzo 2015.
- EASO, [La guida pratica dell'EASO: il colloquio personale](#), dicembre 2014.

Risorse relative ai minori

- Animazioni dell'EASO su:
 - [Age assessment for children](#) [Valutazione dell'età per i minori], 2020.
 - [Age assessment for practitioners](#) [Valutazione dell'età per gli operatori], 2019.
- EASO, [Guida pratica sull'interesse superiore del minore nelle procedure di asilo](#), 2019.
- EASO, [Guida pratica sulla ricerca della famiglia](#), marzo 2016.
- EUAA-FRA, serie di strumenti pratici per i tutori sui seguenti argomenti:
 - [protezione temporanea dei minori non accompagnati in fuga dall'Ucraina](#), novembre 2022;
 - [introduction to international protection](#) [introduzione alla protezione internazionale], ottobre 2023;
 - [transnational procedures](#) [procedure transnazionali], 2023.

Accoglienza

- EUAA, [Let's Speak Asylum Platform](#), [Piattaforma Parliamo di asilo] 2023.





- EASO, [*Guida alle condizioni di accoglienza per minori non accompagnati: norme operative e indicatori*](#), dicembre 2018.

FRA

FRA, [*Guardianship for unaccompanied children - A manual for trainer of guardians*](#) [Tutela dei minori non accompagnati - Un manuale per i formatori dei tutori], 1° marzo 2023.

FRA, [*Manuale di diritto europeo in materia di diritti dell'infanzia e dell'adolescenza – edizione 2022*](#), 7 aprile 2022.

Materiale di apprendimento online della FRA, 2022, disponibile all'indirizzo: <https://e-learning.fra.europa.eu/>.

FRA, [*Guardianship systems for unaccompanied children in the EU: developments from 2014*](#) [Sistemi di tutela per i minori non accompagnati nell'UE: sviluppi dal 2014], 15 febbraio 2022.

FRA, [*Initial-Reception Facilities at External Borders: fundamental rights issues to consider*](#) [Strutture di prima accoglienza alle frontiere esterne: questioni relative ai diritti fondamentali da considerare], marzo 2021.

FRA e Consiglio d'Europa, [*Fundamental rights of refugees, asylum applicants and migrants at the European borders*](#) [Diritti fondamentali dei rifugiati, dei richiedenti asilo e dei migranti alle frontiere europee], 2020.

FRA, [*Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, edizione 2020*](#), 17 dicembre 2020.

FRA, [*Il diritto di essere informati – Guida per le autorità che raccolgono impronte digitali per Eurodac*](#), dicembre 2019.

FRA, [*Age assessment and fingerprinting of children in asylum procedures – Minimum age requirements concerning children's rights in the EU*](#) [Valutazione dell'età e rilevamento delle impronte digitali dei minori nelle procedure di asilo – Requisiti di età minima relativi ai diritti dei minori nell'UE], 2018.

FRA e Commissione europea, [*Tutela dei minori privati delle cure genitoriali*](#), 26 giugno 2014.

Rete europea per la tutela

Rete europea per la tutela, [*7 EGN Standards for the delivery of guardianship to unaccompanied children*](#) [7 norme della Rete europea per la tutela per l'offerta di tutela ai minori non accompagnati], 2022.

Rete europea per la tutela, [*Children on the Move – A guide to working with unaccompanied children in Europe*](#) [Minori in movimento – Una guida al lavoro con i minori non accompagnati in Europa], febbraio 2021.





Rete europea per la tutela, [Pilot Assessment System for Guardianship](#) [Sistema di valutazione pilota per la tutela], settembre 2019.

UNHCR

UNHCR, [Technical Guidance: Child friendly procedures](#) [Orientamenti tecnici: procedure a misura di minore], 2021.

UNHCR, [Best Interests Procedure Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child](#) [Linee guida sulla procedura relativa agli interessi superiori: valutare e determinare l'interesse superiore del minore], maggio 2021.

UNHCR, [Linee guida sulla protezione internazionale n. 8: richieste di asilo di minori ai sensi degli articoli 1\(A\) 2 e 1\(F\) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati](#), 22 dicembre 2009, HCR/GIP/09/08.

Organizzazione internazionale per le migrazioni

Organizzazione internazionale per la migrazione, [Caring for Unaccompanied migrant children — A foster carer training manual](#) [Cura dei minori migranti non accompagnati: un manuale di formazione per affidatari], 2022.

Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, «Trafficking in persons: Protection and assistance to victims» [La tratta di persone: protezione e assistenza alle vittime]. Un corso di apprendimento online autogestito disponibile su [E-Campus](#).

Consiglio d'Europa

Consiglio d'Europa, [Raccomandazione CM/Rec\(2022\)22](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sui principi dei diritti umani e le linee guida sulla valutazione dell'età nel contesto della migrazione e la sua relazione, adottata il 14 dicembre 2022.

Consiglio d'Europa, [Raccomandazione CM/Rec\(2019\)11](#) del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla tutela effettiva dei minori non accompagnati e separati nel contesto della migrazione, adottata l'11 dicembre 2019.

Consiglio d'Europa, [How to convey child friendly information to children in migration: A handbook for frontline professionals](#) [Come informare i minori in modo adatto all'età in un contesto di migrazione: manuale per operatori di prima linea], dicembre 2018.





Elenco delle figure

Figura 1. Le fasi chiave della procedura di asilo.....	8
Figura 2. Fasi di accesso alla procedura di asilo.....	14
Figura 3. Termini per l'accesso alla procedura di cui all'articolo 6 DPA.....	18





Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea

